

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 265

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

21/07/2024 - 03:43

Indice

1. DDL S. 265 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 265	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	12
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024	13

1. DDL S. 265 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 265

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 265

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ZANETTIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

Onorevoli Senatori. - Già nella due precedenti legislature il Parlamento ha ravvisato la necessità di istituire una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario italiano, per indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali sui fallimenti bancari dell'ultimo decennio e, più in generale, per monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese.

Rammento a me stesso che nell'ultimo decennio il sistema bancario, finanziario e assicurativo ha registrato significativi cambiamenti, quali, la diffusione di nuovi modelli di *business*, di servizi e di prodotti, processi di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse, la progressiva riduzione dei volumi dell'attività creditizia tipica in favore del sempre maggior peso dei servizi e delle attività di investimento, nonché significative pressioni competitive derivanti soprattutto dal Fintech.

Tali dinamiche pongono profili di attenzione sulla tutela del risparmio, sulla bassa educazione finanziaria, sul corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nonché sul benessere lavorativo; condizioni tutte necessarie per il perseguimento del miglior interesse del cliente. La chiusura anticipata della XVIII legislatura non ha poi consentito alla precedente Commissione di portare a compimento alcuni importanti cicli di audizioni e di attività conoscitive su temi di particolare interesse e rilievo tra cui, ad esempio, le cripto-attività, la finanza sostenibile e i *Non Performing Exposures* (NPE).

Appare pertanto necessario che, anche nella presente legislatura, il Parlamento ponga speciale attenzione al sistema bancario, finanziario e assicurativo nazionale, valutandone l'adeguatezza e il corretto funzionamento rispetto alle mutevoli necessità di cittadini e imprese, nonché proponendo eventuali correttivi alla normativa di riferimento al fine di garantire la modernità e la competitività del sistema Italia unitamente alla protezione del risparmio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione riferisce alle Camere sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo in istituti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura in previsione di indagini e di accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo;
- b) monitorare i rischi derivanti dalla crisi finanziaria globale sul sistema bancario, finanziario e assicurativo italiano nonché sull'emissione e sulla gestione del debito sovrano nazionale, ivi compresa l'operatività delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità dei giudizi emessi;
- c) analizzare la normativa sui crediti deteriorati, le modalità di gestione di tali posizioni da parte dei soggetti vigilati, ivi compresi l'esposizione e i possibili impatti sul debito sovrano conseguenti al rilascio delle garanzie pubbliche sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), nonché gli effetti che la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e in materia di adeguata verifica della clientela producono sui debitori;
- d) analizzare il rapporto costi-benefici degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dallo Stato, dagli enti locali, dagli intermediari nonché dalle imprese nelle strategie di ottimizzazione di gestione del debito;
- e) effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo tenendo conto delle soluzioni normative vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e del ruolo mutualistico delle banche di credito cooperativo;
- f) analizzare la normativa vigente in materia di fondazioni bancarie con particolare riferimento alle dinamiche di *corporate governance* e alla correttezza comportamentale delle stesse;
- g) analizzare la gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi, che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione, verificando in particolar modo:
 - 1) le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;
 - 2) i criteri di selezione, di nomina e di remunerazione degli esponenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei dirigenti e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interessi;

- 3) la correttezza e la trasparenza informativa nella prestazione di servizi e attività di investimento connessi alla distribuzione presso il pubblico di prodotti finanziari, soprattutto di quelli ad alto rischio, con particolare riguardo alle obbligazioni bancarie;
- 4) le forme di erogazione del credito al pubblico e a prenditori di particolare rilievo, i modelli distributivi e di consulenza utilizzati nonché la diffusione di pratiche scorrette tra cui, ad esempio, le riprofilature strumentali nonché le operazioni commerciali che prevedono l'abbinamento sistematico tra l'erogazione del credito e l'acquisto di azioni o altri prodotti finanziari emessi o distribuiti dalla banca;
- 5) la struttura dei costi delle banche nazionali, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;
- 6) l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;
- h) verificare l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, all'applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo impiegati, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati, anche attraverso il Sistema di segnalazione di cui all'articolo 4;
- i) analizzare l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare nazionale ed europea sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, nonché sugli assetti di *governance* delle singole Autorità nazionali, ivi compresi i procedimenti di individuazione, i criteri di nomina, la durata degli incarichi, la composizione quali-quantitativa degli organi di vertice nonché le modalità di remunerazione;
- l) analizzare il funzionamento dell'arbitro bancario e finanziario, dell'arbitro sulle controversie finanziarie nonché dell'istituendo arbitro assicurativo in termini di tutela del risparmio e di possibili effetti deflattivi presso i tribunali;
- m) analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale, ivi compresi la dimensione, l'impatto, le opportunità per il sistema economico nazionale nonché i profili di attenzione che le cripto-attività pongono sulla tutela del risparmio nonché sulla stabilità e sul buon funzionamento del sistema finanziario;
- n) verificare i modelli di finanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari per definire il punteggio dei fattori ambientali, sociali e di governance (*ESG-Environmental, Social e Governance scoring*) nonché per raccogliere, verificare e monitorare, nel corso del tempo, i fattori ESG delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti;
- o) analizzare la normativa e i poteri sulla *corporate governance* delle società, con particolare riferimento alla modalità di elezione dei consigli di amministrazione delle società quotate, ivi compresa la facoltà eventualmente prevista in via statutaria per il Consiglio di amministrazione uscente di presentare una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio medesimo;
- p) analizzare il funzionamento, la correttezza dei comportamenti e l'adeguatezza delle attività e delle funzioni aziendali esternalizzate nonché la capacità degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi di controllare i rischi e le responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività esternalizzate;
- q) analizzare i modelli distributivi e di consulenza del settore bancario e finanziario nonché le possibili pressioni commerciali inerenti alla vendita ai clienti di prodotti finanziari;
- r) analizzare l'incidenza della normativa riguardante le tassazioni sulle transazioni finanziarie al fine di verificarne l'effettivo beneficio in termini finanziari ed economici;
- s) analizzare i procedimenti di individuazione, i criteri di nomina, di composizione qualitativa, quantitativa e di remunerazione degli organi di vertice delle partecipate di Stato nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- t) analizzare la normativa e monitorare lo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

2. In relazione agli esiti delle analisi e delle indagini sulle attività di cui al comma 1, la Commissione, ove ritenuto necessario, può avviare apposite iniziative legislative per rafforzare la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, la tutela degli investitori, la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario, la competitività del sistema finanziario ed economico nonché il benessere lavorativo.

Art. 4.

(Sistema di segnalazione)

1. È istituito presso la Commissione il Sistema di segnalazione.
2. Il Sistema di segnalazione consente ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e a ogni altro soggetto o ente di segnalare alla Commissione le criticità riscontrate nei confronti di soggetti vigilati e riferibili a possibili violazioni della normativa bancaria, finanziaria e assicurativa.
3. Il Sistema di segnalazione, consistente in un questionario accessibile via *internet*, consente alla Commissione di individuare possibili profili di criticità aventi carattere generale nei rapporti tra cittadini o imprese e intermediari.
4. La Commissione può avvalersi del personale della Guardia di finanza per il funzionamento del Sistema di segnalazione.
5. Per il funzionamento del Sistema di segnalazione la Commissione può avvalersi altresì di un contingente di personale in numero non superiore a 10 unità, anche con qualifica dirigenziale, posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. Gli oneri relativi al citato personale spettano alle amministrazioni di appartenenza; resta ferma la possibilità del presidente della Commissione di attribuire a tale personale compensi aggiuntivi. Per tutto il periodo trascorso in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto il personale è considerato dall'amministrazione di provenienza in servizio ad ogni effetto con riferimento sia al trattamento economico sia alla posizione organico-retributiva ricoperta.
6. La Commissione può organizzare l'attività di gestione del Sistema di segnalazione attraverso un comitato, costituito secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. Il comitato svolge attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione mediante il monitoraggio del Sistema di segnalazione e la raccolta dei relativi dati. I componenti del comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore del comitato è nominato dal presidente della Commissione.
7. Il comitato non può compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Il comitato riferisce alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività di monitoraggio del Sistema di segnalazione.
8. Gli atti formati e la documentazione raccolta dal comitato sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 5.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo

l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari in corso. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. Qualora gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, i consulenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione e del comitato di cui all'articolo 4, comma 6, sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 360.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 118 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
118ª Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale è stato deciso che, per quanto riguarda l'Affare Assegnato 336 relativo al Documento CII, n. 2 (Atto di indirizzo concernente l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026), la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni che vede coinvolti tutti gli organismi della fiscalità: Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

Quanto invece all'attività legislativa della Commissione, la Presidenza si è riservata di valutare le proposte giunte dal senatore Lotito, relativamente all'Atto Senato n. 265 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori"), e dal senatore Croatti, con riferimento all'Atto Senato n. 136 ("Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi), e di proporre un eventuale calendario in proposito.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 1* e sul *Doc. LXXXVII, n.1*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVI, n. 1*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 1*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 969, sul *Doc. LXXXVI, n. 1*, e sul *Doc LXXXVII, n. 1*.

Si passa alla votazione del parere sul disegno di legge n. 969.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice TAJANI (*PD-IDP*) e contraria del senatore CROATTI (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,

il parere favorevole del relatore sul disegno di legge n. 969, posto ai voti, è approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi il parere favorevole sul *Doc.*

LXXXVI, n. 1, e sul *Doc.* LXXXVII, n. 1.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, sottolineando che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Nello specifico, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che disciplina il reddito agrario. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Tale regime agevolato è tuttavia riconosciuto a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuto gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli o a enti neocostituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole. Secondo l'articolo 6, i giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 potranno godere di un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola. L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla rimanente parte del provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 ne reca le finalità, l'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 istituisce il Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, con la dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'articolo 5 prevede agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici; l'articolo 8 disciplina l'esercizio del diritto di prelazione nell'eventualità di più confinanti; l'articolo 9 riguarda i servizi di sostituzione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole; l'articolo 10 è relativo alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Infine, l'articolo 11 dispone in materia di vendita diretta, l'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

Si apre il dibattito.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede alcuni chiarimenti con riferimento all'articolo 8, in materia di prelazione.

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di rispondere in una prossima seduta.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) rileva che, nel corso dell'esame dell'ultima legge di bilancio, la maggioranza si è opposta, per esempio, alla proroga degli sgravi per imprenditori agricoli e coltivatori

con meno di 40 anni e all'adozione di nuove misure di sostegno al settore. Alla luce di quanto accaduto, il provvedimento in esame avrebbe dovuto, almeno parzialmente, individuare delle soluzioni e invece si rivela velleitario e con una dotazione finanziaria assolutamente insufficiente. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito Democratico.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) lamenta che nel corso dell'esame alla Camera, dove in Aula il Movimento 5 Stelle ha votato contro, la dotazione finanziaria è scesa da 100 a 15 milioni, depotenziando fortemente il provvedimento, che era nato con grandi ambizioni, e rappresentandone il principale punto debole. Rinvia comunque l'espressione della posizione del proprio Gruppo alla fase delle dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.